

[Pagina Iniziale](#) > 2 - I miei diritti durante l'istruttoria e le indagini preliminari e prima che la causa sia portata in tribunale

2 - I miei diritti durante l'istruttoria e le indagini preliminari e prima che la causa sia portata in tribunale

Qual è lo scopo dell'istruttoria e delle indagini preliminari?

Servono a raccogliere prove per accertare se è stato commesso un illecito e a verificare le prove che potrebbero scagionare il sospetto o dimostrare l'insussistenza del reato.

Quali sono le fasi dell'istruttoria e delle indagini? Chi conduce ciascuna fase?

La polizia indaga sui reati e sui sospetti e raccoglie le prove.

Qualora ritenga che sussista un reato, informa il procuratore generale (Crown Prosecutor) che decide:

- se archiviare la causa senza ulteriori azioni,
- o proseguire le indagini direttamente (inchiesta),
- o se nominare un giudice istruttore incaricato di indagare su un fatto specifico e non su una persona in particolare (indagine).

Il procuratore generale ha poteri meno estesi del giudice istruttore. Il giudice istruttore o il procuratore generale dirigono le indagini e danno istruzioni alla polizia che adempie agli obblighi di indagine stabiliti (interrogatori, perquisizioni, campioni di DNA, ecc.).

Una volta concluse le indagini

Se è in corso un'inchiesta ("*indagine informativa*") il procuratore generale può:

- archiviare la causa senza ulteriori azioni;
- proporre una transazione: ritiro della pubblica accusa (nessun processo penale) in cambio di una somma di denaro (classica procedura in caso di violazione del Codice della strada);
- proporre una conciliazione, in caso di reati minori: nessun processo, ma l'autore deve risarcire la persona offesa e, se necessario, sottoporsi a cure o formazione;
- citare il sospetto a un'udienza direttamente dinanzi al giudice che esamina i fatti di causa;
- citare mediante processo verbale l'accusato in giudizio dinanzi a un tribunale che esamina la causa: per abbreviare i tempi del procedimento, la citazione viene notificata all'accusato mentre si trova in custodia cautelare (per un periodo massimo di 24 ore) o presso il procuratore generale.

Se invece ci sono gli estremi per un rinvio a giudizio, il fascicolo viene trasmesso al pubblico ministero, il quale presenta le istanze definitive. A questo punto l'accusato può accedere al fascicolo. Viene citato a comparire dinanzi alla Camera di consiglio dei giudici che, dopo aver esaminato il verbale redatto dal giudice istruttore, sentite le eventuali parti civili (parti lese), la requisitoria del pubblico ministero e l'arringa della difesa, può:

- trasmettere il fascicolo al giudice istruttore per ulteriori indagini;
- oppure, se le indagini sono concluse:
- concedere la sospensione della sentenza laddove l'udienza pubblica potrebbe danneggiare l'accusato;
- deliberare il ricovero in un istituto di assistenza sociale, se al momento in cui si sono verificati i fatti l'autore ha commesso il reato in stato di grave squilibrio mentale, tale da impedirgli di controllare le proprie azioni, e tale stato perdura;
- trasmettere il fascicolo all'autorità giudiziaria competente (organi di polizia o tribunale penale); se ritiene

che i fatti siano di competenza della corte d'assise, la Camera emette un'ordinanza per far trasmettere gli atti al procuratore capo, in quanto solo la sezione penale può investire di una causa la corte d'assise.

Il diritto di impugnazione dell'accusato, limitato a determinati aspetti procedurali, va esercitato dinanzi alla sezione penale.

Durante le indagini, il giudice istruttore può emettere un mandato di arresto se si verificano alcune condizioni:

- sussistenza di gravi indizi di colpevolezza;
- fattispecie che prevedono una pena di almeno un anno di reclusione;
- e assoluta necessità di pubblica sicurezza.

Se la pena massima applicabile non supera quindici anni di reclusione, può essere emesso un mandato di arresto solo se vi sono gravi motivi per ritenere che vi sia un pericolo di fuga, reiterazione del reato o elusione della giustizia, occultamento di prove o collusione con terzi.

L'accusato comparirà dinanzi alla Camera di consiglio dei giudici entro cinque giorni dall'emissione del mandato di arresto, e in seguito con cadenza mensile finché le indagini non sono concluse (ogni tre mesi nel caso di reato considerato minore per legge).

I miei diritti durante le indagini preliminari

- [Stato di fermo e interrogatorio della polizia \(1\)](#)
- [Indagine informativa \(2\)](#)
- [Istruttoria \(3\)](#)
- [Caso specifico: custodia cautelare \(4\)](#)
- [Chiusura delle indagini \(5\)](#)

Stato di fermo e interrogatorio della polizia (1)

In quali circostanze posso essere fermato dalla polizia e per quanto tempo?

Potete essere fermati nel caso di un reato o un illecito scoperti sul fatto o subito dopo essere stati commessi, o su richiesta del pubblico ministero o del giudice istruttore se vi sono gravi indizi di colpevolezza. Lo stato di fermo non può durare più di 24 ore.

Posso essere perquisito?

Sì, al momento dell'arresto o se vi è motivo di ritenere che abbiate un'arma o un oggetto pericoloso, e se vi sono rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico.

La polizia può entrare in casa mia?

Sì, nel caso in cui il reato venga scoperto sul fatto o subito dopo essere stato commesso, o con il vostro consenso.

Il mio ufficio o la mia automobile possono essere perquisiti?

Sì, analogamente alla vostra abitazione. Tuttavia, alcuni posti sono inviolabili e altri godono di una speciale tutela: in tal caso la perquisizione richiede una procedura speciale (uffici di diplomatici, parlamentari, sedi in cui sono custoditi segreti professionali, ecc.).

La vostra auto può essere perquisita se vi è motivo di ritenere che sia stata usata per commettere un reato, per trasportare ricercati, documenti o prove incriminanti od oggetti considerati pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Posso contattare un parente, un amico, un medico o la mia ambasciata?

Se la polizia lo ritiene utile, o dietro vostra richiesta, sarete visitati da un medico. In questa fase, la polizia decide se consentirvi o meno di usare il telefono. Se siete minorenni, la polizia è tenuta a informare al più presto, per iscritto o verbalmente, i vostri genitori, il vostro tutore o la persona che si prende cura di voi.

Quali sono i miei diritti durante l'interrogatorio della polizia?

Avete il diritto di non rispondere e di non autoaccusarvi, ovvero di non collaborare a raccogliere prove a vostro carico.

All'inizio di un interrogatorio sarete informati sul fatto che:

- potete chiedere che tutte le domande che vi vengono rivolte e le vostre risposte siano verbalizzate esattamente come sono state formulate;
- potete chiedere di mettere in atto un particolare provvedimento o di sentire un determinato teste;
- le vostre dichiarazioni possono essere utilizzate come prove in aula.

Potete utilizzare i documenti in vostro possesso, purché questo non comporti un ritardo dell'interrogatorio. Durante l'interrogatorio o in seguito, potete chiedere che tali documenti siano allegati al verbale di udienza o depositati presso la cancelleria del tribunale.

Al termine dell'interrogatorio, vi verrà consegnato il verbale da leggere, a meno che chiediate che ve ne sia data lettura. Vi verrà chiesto se apportare correzioni o aggiunte alle vostre dichiarazioni.

Se desiderate parlare in una lingua che non è quella del procedimento, sarà utilizzato un interprete giurato e le vostre dichiarazioni saranno trascritte nella vostra lingua, oppure vi verrà chiesto di scriverle di vostro pugno. Se l'interrogatorio si svolge con l'ausilio di un interprete, saranno indicate le sue generalità e qualifiche.

Sarete informati che potete ottenere gratuitamente una copia del verbale di interrogatorio.

Saranno richieste informazioni sul mio certificato penale?

I servizi della polizia hanno accesso al casellario giudiziale centrale.

Posso farmi assistere dal mio avvocato?

Nelle 24 ore di custodia cautelare non potete farvi assistere dal vostro avvocato agli interrogatori e non potete incontrarlo.

Indagine informativa (2)

Le indagini sono svolte dal procuratore generale (Crown Prosecutor). La fase di indagine preliminare informative è inquisitoria, ovvero segreta, scritta e ex parte.

Cosa può fare il procuratore generale nella fase di indagine informativa?

Salvo eccezioni legali, le misure di indagine informativa escludono la coercizione e non possono pregiudicare diritti individuali e la libertà personale. In determinate condizioni possono essere sequestrati i beni di proprietà.

Il procuratore generale può, tra l'altro:

- recarsi sulla scena dei fatti;
- interrogare sospetti o testimoni o farli interrogare dalla polizia;
- far arrestare qualcuno per 24 ore (tranne nel caso in cui l'illecito venga scoperto sul fatto o subito dopo essere stato commesso);
- far eseguire un'analisi del DNA con il consenso del sospetto;
- intercettare e sequestrare posta (ma non aprirla);
- ottenere informazioni bancarie, in determinate condizioni;
- eseguire perquisizioni nel caso in cui l'illecito venga scoperto sul fatto o subito dopo essere stato commesso, o con il consenso della persona che effettivamente utilizza i locali interessati;
- utilizzare particolari metodi di perquisizione che possono risultare molto invasivi.

Cosa posso fare se un provvedimento nella fase di indagine informativa viola i miei diritti?

Potete chiederne la revoca con una domanda motivata e l'applicazione del procedimento sommario, se per

esempio i vostri beni sono stati sequestrati come elementi probatori. Il procuratore generale deve adottare una decisione entro 15 giorni. In mancanza di risposta o in caso di rifiuto, potete presentare ricorso alla sezione penale.

In tal caso potete anche chiedere al procuratore generale di autorizzare l'ente centrale incaricato di sequestri cautelativi di vendere i vostri beni o di restituirli in cambio di una garanzia.

Posso accedere al fascicolo?

Diversamente dal regime istruttorio, non ci sono regole particolari riguardanti la comunicazione in toto o in parte del fascicolo alle parti interessate durante la fase di indagine informativa. Potete chiedere di accedere al fascicolo al procuratore generale, che ha facoltà di accogliere o respingere la richiesta.

Posso influenzare l'esito del procedimento?

No. Solo il Procuratore generale può decidere di archiviare la causa senza ulteriori azioni, nominare un giudice istruttore, citarvi o invitarvi per iscritto a comparire dinanzi al tribunale per l'udienza sui fatti di causa, oppure offrirvi una soluzione alternativa per concludere l'azione penale (accordo o mediazione, nel qual caso non ci sarà un processo se pagate un'ammenda o vi conformate alle condizioni imposte al momento dell'accordo).

Istruttoria (3)

Le indagini si svolgono sotto la direzione e l'autorità del giudice istruttore, nominato dal procuratore generale, o per iniziativa della presunta parte lesa con un'azione risarcitoria in un procedimento penale.

Cosa può fare il giudice istruttore?

Può avvalersi, oltre che di tutte le misure a disposizione del procuratore generale, di misure coercitive di natura sostanziale: emissione di un mandato di arresto, intercettazioni telefoniche, attuazione di perquisizioni senza consenso, anche con metodi particolari più estesi, ecc.

Devo essere interrogato dal giudice istruttore?

L'interrogatorio del giudice istruttore è obbligatorio solo se è stato emesso un mandato di arresto.

Il giudice deve informarmi se devo rispondere di un'accusa?

In linea di principio, il giudice deve incriminarvi se ci sono prove evidenti della vostra colpevolezza. Sarete incriminati dopo un interrogatorio o tramite comunicazione scritta; in tal modo avrete il diritto di richiedere l'accesso al fascicolo e eventuali indagini supplementari.

Il giudice può controllare le mie telefonate?

Sì, nel rispetto di determinate condizioni giuridiche molto specifiche.

Posso oppormi a una perquisizione?

Se il giudice ha firmato un mandato di perquisizione, la vostra abitazione può essere perquisita in un orario compreso, salvo accordi diversi, tra le 5.00 e le 21.00.

Il giudice può costringermi fisicamente a farmi prelevare un campione di DNA?

Sì, in determinate condizioni.

Cosa posso fare se un'indagine viola i miei diritti?

Potete chiedere l'applicazione del procedimento sommario (v. Indagine informativa).

Posso accedere al fascicolo durante le indagini?

Se siete accusati, ma non in stato di fermo, potete chiedere di accedere al fascicolo presentando una domanda al giudice istruttore, che può negarvi l'accesso ma deve indicare i motivi del rifiuto. In mancanza di risposta da parte

del giudice o in caso di rifiuto, potete presentare ricorso alla sezione penale.

Posso chiedere di eseguire determinate indagini?

Sì, che vi troviate o meno in custodia cautelare. A tal fine occorre presentare una richiesta. Il giudice istruttore può rifiutare, se non considera il provvedimento indispensabile per la ricerca della verità o ritiene che possa nuocere alle indagini. Potete impugnare la decisione al riguardo.

Caso specifico: custodia cautelare (4)

Come deve svolgersi l'interrogatorio dinanzi al giudice?

L'interrogatorio prima dell'emissione di un mandato di arresto deve svolgersi entro 24 ore da quando siete fermati; in caso contrario il mandato di arresto è nullo. L'interrogatorio deve prevedere in particolare la possibilità di emettere un mandato, e verte sui fatti in questione.

Il vostro legale non può essere presente.

Posso essere interrogato dal giudice successivamente?

Potete richiedere un interrogatorio sommario. È l'unico caso in cui il vostro avvocato può essere autorizzato a presenziare.

Quando posso conferire con il mio avvocato?

Dopo il primo esame da parte del giudice istruttore.

Posso contestare la legalità o i motivi del mandato di arresto?

Non potete impugnare la decisione di emissione del mandato di arresto nei vostri confronti.

Entro cinque giorni dall'emissione del mandato di arresto comparirete dinanzi alla Camera di consiglio dei giudici. Il giorno precedente avrete avuto accesso al fascicolo. Il vostro avvocato o voi stessi potete chiedere il vostro rilascio.

Il vostro legale può eccepire un'irregolarità nel mandato solo al momento della prima comparsa dinanzi alla Camera di consiglio dei giudici (e in appello). Se il mandato di arresto è confermato, avete il diritto di impugnazione. Comparirete dinanzi alla sezione penale entro 15 giorni. Se questi termini non vengono rispettati, sarete rilasciati immediatamente.

La conferma di custodia cautelare è valida solo per un mese (o tre). A ogni udienza potete contestare la rilevanza del mandato di arresto e/o i seri indizi di colpevolezza. Il fascicolo sarà a vostra disposizione due giorni prima di ciascuna audizione.

Posso comunicare con terzi mentre mi trovo in carcere?

Potete sempre comunicare con il vostro legale.

Tuttavia, il giudice istruttore può vietarvi di comunicare con qualsiasi altra persona, per un massimo di tre giorni.

Quando posso essere rilasciato?

In qualsiasi momento dal giudice istruttore, o mediante decisione del tribunale inquirente quando comparite in aula. Il rilascio può essere soggetto a condizioni o a una cauzione.

Vengo da un altro paese. Devo essere presente durante le indagini?

Se vi è pericolo che si possa eludere la giustizia può essere emesso un mandato di arresto. Il giudice istruttore o il tribunale inquirente possono rilasciarvi su cauzione. Recupererete la somma versata se comparirete a tutte le fasi del procedimento.

Se vi è consentito rimanere in libertà, vi verrà chiesto di presentarvi alle udienze, in linea di principio dinanzi al tribunale competente nel merito della causa. Il giudice istruttore può subordinare il rilascio su cauzione alla condizione che non lasciate il paese. Tali condizioni possono essere prorogate trimestralmente. Potete opporvi alle condizioni che vi sono state imposte dinanzi alla Camera di consiglio dei giudici.

Chiusura delle indagini (5)

Cosa posso fare se le indagini si protraggono?

Dopo un anno, potete presentare una domanda motivata affinché la causa sia trasmessa alla sezione penale che esaminerà la conduzione delle indagini.

Le accuse possono essere modificate durante il processo?

Il procuratore generale legge il fascicolo trasmesso dal giudice e specifica i capi per i quali l'accusato dev'essere rinviato a giudizio. Può anche chiedere il non luogo a statuire o invitare il giudice a svolgere determinate indagini supplementari. In questa fase il procuratore generale può anche cambiare l'inquadramento penale, così come può farlo la Camera di consiglio dei giudici che decide sull'esito della causa.

Posso dichiararmi colpevole all'udienza rispetto a tutti o ad alcuni capi di imputazione?

No, vi è la presunzione di innocenza fino al giudizio finale da parte di un tribunale che esamina il merito della causa.

Come si conclude la causa?

La Camera di consiglio dei giudici decide, dopo aver sentito la relazione del giudice istruttore, sentite le eventuali richieste di indennizzo nel procedimento penale, il pubblico ministero e la difesa:

- di rinviare l'accusato a giudizio presso il tribunale competente;
- di dichiarare il non luogo a statuire;
- di concedere la sospensione della sentenza: si considerano appurati i fatti ma non viene emessa una sentenza; il giudice fissa un periodo di libertà condizionata, che può essere soggetto al rispetto di determinate condizioni;
- di applicare la legge in materia di sicurezza sociale (ricovero).

Quali sono i miei diritti durante tale fase?

Potete leggere il vostro fascicolo e fotocopiare documenti prima dell'udienza dinanzi alla Camera di consiglio dei giudici. Potete anche chiedere di svolgere ulteriori indagini. Se il giudice istruttore rifiuta di svolgerle, potete presentare ricorso alla sezione penale.

Posso presentare ricorso?

Non potete presentare ricorso contro il rinvio a giudizio, salvo in caso irregolarità, omissione o motivo di nullità riguardante parte delle indagini, l'ottenimento di prove o l'ordinanza di rinvio a giudizio, o se indicate un motivo di inammissibilità o di conclusione dell'azione penale.

Posso essere accusato di un reato se sono già stato perseguito per lo stesso reato in un altro Stato membro dell'Unione europea?

In linea di principio no.

■ Ultimo aggiornamento: 14/09/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di

questa pagina, si veda l'avviso legale.